

Riforma PA e avvocati: il FOIA non prevale sul diritto alla privacy

Autore: Redazione

In: Focus

Un recente provvedimento del **Garante della privacy** (n. 50/2017) ha inciso in materia di **riservatezza degli atti amministrativi** e **diritto d'accesso** dei cittadini. In particolare, il Garante ha fatto prevalere il diritto di privacy dell'avvocato sottoposto a procedimento disciplinare da parte del **Consiglio dell'Ordine d'appartenenza**, sull'accesso alle informazioni contenute negli atti del procedimenti da parte dei controinteressati.

La decisione si inserisce nell'ampio e recente discorso attorno al Decreto Legislativo n. 33/2013, o meglio conosciuto come Freedom of information Act: la disciplina cui si fa riferimento, nello specifico, è quella che regola l'accesso ai dati e ai documenti in possesso della pubblica amministrazione da parte di tutti i cittadini, ora a prescindere dalla sussistenza di un interesse rilevante e comprovato.

Ma che cos'è il nuovo Foia?

Il
Foia
è la nuova legge sulla

trasparenza amministrativa

e sull'accesso civico ai dati e documenti pubblici. In particolare, i cittadini possono

visionare

tutti

(o

quasi)

gli

atti amministrativi

che precedentemente non venivano pubblicati.

Dalla fine dell'anno scorso, dunque,

chiunque può

accedere

agli atti delle amministrazioni pubbliche, statali ma anche regionali e locali, senza fornire una motivazione specifica e in modo

totalmente

gratuito. A seguito della richiesta, l'amministrazione ha l'obbligo di

rispondere

entro

30

giorni. Fuori, oltre alle società e agli altri enti privati, restano solo alcuni specifici tipi di documenti.

In questi casi, il diretto contro interesse, che può costituire motivo di **rifiuto** da parte della Pubblica Amministrazione adita del diritto di accesso agli atti, è rappresentato dalla possibilità di inferire un danno alla privacy e alla riservatezza del soggetto coinvolto.

Nel recente provvedimento, infatti, per il Garante della privacy, è proprio la **natura disciplinare del procedimento** a carico del legale a rendere l'accesso potenzialmente idoneo a cagionare un danno ed un pregiudizio alla privacy dell'avvocato, e pertanto sufficiente a motivare il diniego. Nel caso concreto, inoltre, vi era anche un **difetto procedimentale**, in quanto non vi era stata la chiamata ad intervenire del controinteressato.

**In
quali
casi
l'amministrazione
può rifiutarsi?**

L'amministrazione può

rifiutare

la

richiesta

di

accesso

agli atti e ai documenti solo in alcuni casi particolari.

In particolare, l'istanza di accesso può essere respinta in caso di necessità di

ordine

pubblico superiore

(segreto di Stato, sicurezza pubblica, difesa militare, stabilità finanziaria ed economica dello Stato) e di

tutela

della

privacy

(protezione dei dati personali, libertà

di corrispondenza, diritto d'autore e anche segreti commerciali). Il rifiuto, in ogni caso, deve essere

adeguatamente

motivato

dall'amministrazione.

In caso di assenza di motivazione o di rifiuto ritenuto ingiusto, il cittadino può ricorrere a

una serie

di

rimedi.

La procedura di ricorso per l'accesso agli atti

Se il cittadino riceve un rifiuto di accesso al documento al quale è interessato, può rivolgersi al

responsabile

anticorruzione

o al

difensore

civico.

Il responsabile anticorruzione si occupa di

garantire

la

trasparenza

nei pubblici uffici e prevenire la corruzione. Il cittadino a cui sia stato rifiutato di visionare un atto al quale era interessato può chiedere al responsabile di riesaminare la questione, e quest'ultimo è tenuto a pronunciarsi con provvedimento motivato

entro

20

giorni.

Se la richiesta di accesso al documento è stata presentata a un'**amministrazione**

locale

regionale, il cittadino può inoltre fare ricorso al

difensore

civico. Il difensore civico, che si occupa più in generale di abusi e anomalie nei rapporti con la pubblica amministrazione, deve pronunciarsi

entro

30

giorni.

Nei casi in cui alla base del rifiuto della pubblica amministrazione vi sia la

tutela

dei

datipersonali

e della privacy, il cittadino può chiedere un secondo parere al garante per la protezione dei dati personali.

Il garante dovrà esprimere il suo giudizio

entro

10

giorni, periodo durante il quale i termini per la pronuncia del responsabile anticorruzione e del difensore civico rimarranno sospesi.

In caso di

ricorso

al

giudice

contro la decisione, infine, va ricordato che il tribunale competente è il

Tar, il tribunale amministrativo regionale.

<https://www.diritto.it/riforma-pa-e-avvocati-il-foia-non-prevale-sul-diritto-alla-privacy/>